



- Premessa:** Il laboratorio "Centro Analisi Biochimiche S.a.s." (di seguito CAB) opera in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e intende instaurare e gestire un rapporto di fornitura coi propri clienti, basato sulla collaborazione e sulla comunicazione trasparente. Il presente documento si propone lo scopo di informare il cliente sulle condizioni e sulle caratteristiche sulle quali si basa il servizio offerto. Eventuali modifiche, richieste o condizioni particolari non contemplate nel presente documento vanno concordate per iscritto con il Direttore del Laboratorio, Dott. Biologo Carmine D. Ventre.
- Campionamento:** Il Laboratorio, qualora espressamente richiesto dal cliente, fornisce indicazioni per la corretta esecuzione del campionamento, indicando norme e documenti di riferimento necessari e fornendo linee guida attraverso il mod. PO06/02. Pur fornendo tali indicazioni è il cliente ad assumersi qualunque responsabilità sul campionamento.
- Quantità minime del campione di laboratorio:** La quantità di campione da consegnare durante l'accettazione dello stesso è funzione della tipologia di analisi richieste. In generale si consiglia di consegnare per le analisi di routine le seguenti quantità minime:
 - acque: 1 L;
 - fanghi/rifiuti/terreni: 1 kg;
 - Alimenti 100 g
 - Olio 100 ml

Per la determinazione della Salmonella occorre prelevare 5 aliquote rappresentative del prodotto alimentare da analizzare.

Per tutte le quantità minime di campione di laboratorio di altre matrici, fare riferimento al mPO06/03 disponibile presso il laboratorio.

Per le analisi microbiologiche i campioni devono essere consegnati in contenitori sterili.

I campioni così prelevati vanno consegnati al laboratorio entro e non oltre le 24 ore dal prelievo. Per l'analisi del pH il campione deve essere analizzato entro 6 ore dal prelievo.
- Per determinazioni diverse da quelle standard, la quantità di campione necessaria all'analisi verrà valutata nell'offerta formulata dal Laboratorio o alla consegna, in accordo con il personale tecnico operante.
- Il laboratorio non si assume nessuna responsabilità sulla rappresentatività dei campioni non prelevati dai propri operatori.
- Al momento dell'accettazione sarà ispezionata l'integrità del campione, la precisa identificazione dello stesso e la quantità necessaria per poter effettuare le determinazioni analitiche richieste.
- Modalità di trasporto dei campioni di laboratorio:** Si consiglia che i campioni per i quali, da metodo di prova o da altre fonti, sia previsto il trasporto refrigerato, soprattutto con riferimento alle prove microbiologiche e alla determinazione delle sostanze organiche volatili, siano riposti in contenitori isolati termicamente muniti di mattonelle di ghiaccio (polaretti), per mantenere la temperatura nel campo di temperature da 4 a 10°C, fino all'arrivo in laboratorio. Fare comunque riferimento al mPO06/03.
- Presentazione dei risultati:** I risultati di prova riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione consegnato in laboratorio.
- Regole decisionali adottate dal laboratorio, per stabilire la conformità a un valore limite:**


Prove chimiche:

Qualora non diversamente specificato nel metodo ufficiale di riferimento, il laboratorio nel valutare la conformità ai valori limiti, si avvale delle seguenti regole:

- ritiene sicuramente conforme ai valori limiti normativi in considerazione l'incertezza di misura ad un livello di confidenza del 95%, un risultato di prova, quando esso è inferiore agli stessi valori limiti, compreso l'intervallo superiore dell'incertezza di misura;
- ritiene sicuramente non conforme ai valori limiti normativi in considerazione l'incertezza di misura ad un livello di confidenza del 95%, un risultato di prova, quando esso è superiore agli stessi valori limiti, compreso l'intervallo inferiore dell'incertezza di misura;



- c) ritiene conforme ai valori limiti, nel caso in cui il risultato sia inferiore agli stessi valori limiti, però l'intervallo superiore dell'incertezza di misura supera gli stessi valori limiti;
- d) ritiene non conforme ai valori limiti, nel caso in cui il risultato sia superiore agli stessi valori limiti, però l'intervallo inferiore dell'incertezza di misura va al di sotto degli stessi valori limiti.



Prove Microbiologiche:

Per quanto concerne le prove microbiologiche il Laboratorio considera conformi unicamente i risultati di prova, che rientrano nei limiti di Legge o nei valori limiti, a condizione che anche il limite inferiore e il limite superiore ottenuti dal risultato applicando l'incertezza di misura, rientrino nei valori limiti stabiliti. Dunque considera conforme solo il caso a), mentre sono non conformi i casi b), c) e d).

10. I tempi di consegna dei Rapporti di Prova concordati in fase contrattuale sono indicativi e sono definiti teoricamente sulla base della durata temporale della prova più lunga richiesta, salvo imprevisti tecnici di cui il Cliente sarà prontamente avvisato dal Laboratorio.
11. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.
12. Subappalto: Il laboratorio mantiene la responsabilità della prova/e in subappalto o fasi di essa/e. Qualora invece fosse il cliente a suggerire l'eventuale subappalto la Direzione si dispensa da ogni responsabilità.
13. **Rilevazione analiti non richiesti dal cliente:** Per le analisi residuali, qualora siano riscontrati principi attivi diversi da quelli commissionati oppure dei picchi anomali, la loro presenza è segnalata preliminarmente via e-mail e successivamente riportata nelle conclusioni al Rapporto di Prova. In particolare nel caso di picchi anomali, il Laboratorio non fornisce alcun dato quali/quantitativo degli stessi.
14. **Limitazioni all'utilizzo dei Rapporti di Prova:** I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione dal parte del Laboratorio. I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente e sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.
15. **Conservazione del campione dopo le prove:** Un'aliquota del campione consegnato, omogeneizzato in modo che essa risulti identica a quella sottoposta ad analisi, viene conservata per un massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del Rapporto di Prova, salvo diverse disposizioni di legge.
16. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio del Laboratorio.
17. Il Laboratorio conserva contro campioni solo in caso di prelievi ufficiali accompagnati da verbale effettuati da proprio personale tecnico, alla presenza del Cliente o di un suo rappresentante. Tale conservazione, salvo differenti disposizioni di legge, può essere richiesta per un massimo di 30 giorni dalla data del prelievo.
18. **Smaltimento dei campioni analizzati:** Nel caso di consegna di campioni pericolosi, il cliente si impegna al ritiro ed al corretto smaltimento degli stessi.



19. **Conservazione della documentazione relativa alle prove:** Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 4 anni, i Rapporti di Prova per 5 anni. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.
20. **Reclami:** Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati all'attenzione del Responsabile Qualità del Laboratorio (è possibile richiedere la procedura di gestione dei reclami del Laboratorio e relativo modulo di registrazione). I reclami possono essere espressi dal Cliente anche in forma verbale. In tal caso il personale che li recepisce avrà cura di formalizzarli per iscritto e di sottoporli alla firma per approvazione del reclamante.
21. **Significato dell'accreditamento ACCREDIA:** ACCREDIA (Ente Unico Nazionale Italiano di Accreditamento) – Dipartimento Laboratori è un organismo di accreditamento dei laboratori di analisi. "Centro Analisi Biochimiche S.a.s." è un laboratorio accreditato da Accredia al N. 0859 dal 08/10/2008. L'accreditamento rilasciato da Accredia è il riconoscimento formale della competenza del Laboratorio ad effettuare le prove per le quali il Laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. Le prove accreditate vengono registrate su schede rilasciate da Accredia al Laboratorio insieme al certificato di accreditamento. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è disponibile a vista presso la Segreteria del Laboratorio e il cliente può richiederne copia in distribuzione non controllata. L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025. "Centro Analisi Biochimiche S.a.s." ha stipulato una convenzione di accreditamento con Accredia in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento. Con tale accreditamento Accredia assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. Accredia esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema di gestione per la qualità del Laboratorio. Il marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti nella documentazione concernente un prodotto, a meno che non venga riportata copia del Rapporto di Prova.
22. **Utilizzo del Marchio Accredia:** Il Laboratorio informa la clientela della sussistenza di una convenzione con Accredia, l'ente di accreditamento unico nazionale italiano - dipartimento laboratori di prova. Qualora sia richiesta l'emissione del Rapporto di Prova su carta intestata con il Marchio Accredia, il Laboratorio e il Cliente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti di riferimento dell'Ente. In particolare il Marchio Accredia e qualunque riferimento all'accreditamento possono essere riportati quando il Rapporto di Prova contiene almeno un risultato di prova eseguita nell'ambito dell'accreditamento ottenuto dal laboratorio, inoltre non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. L'accreditamento è l'attestazione del soddisfacimento da parte del Laboratorio dei requisiti espressi dai documenti di riferimento (vedi Manuale della Qualità); esso si riferisce alle prove e non al prodotto.
23. Il Laboratorio si impegna a pubblicizzare l'avvenuto accreditamento soltanto in riferimento alle prove per cui tale riconoscimento è stato concesso. Il Laboratorio si impegna ad usare il marchio Accredia e/o fare riferimento all'accreditamento, in accordo a quanto prescritto nel documento Accredia RG 09. Il Laboratorio sorveglierà l'applicazione dei requisiti esposti ai §§ 17 e 18, di cui sopra, e l'utilizzo del Marchio Accredia o qualunque riferimento all'accreditamento da parte del Cliente.
24. **Orari del Laboratorio:** L'orario di sportello per accettazione campioni e ritiro risultati è 09.00 - 13.00 (escluso sabato) / 15.00 - 17.00 (escluso venerdì e sabato).
25. **Controversie:** Il laboratorio "Centro Analisi Biochimiche S.a.s." è responsabile solo dei risultati contenuti nei Rapporti di Prova riferiti ai campioni analizzati. Per ogni controversia tra Centro Analisi Biochimiche Sas e il cliente è esclusivamente competente il Foro di Palmi.
26. Per altre condizioni, non previste nel presente documento, si fa riferimento alle leggi vigenti.



27. **Trattamento dei dati personali:** Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente ai destinatari specificati negli stessi allegati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.16 c.p. che ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Rizziconi (RC), 29 Maggio 2020

Responsabile del Laboratorio
Dott. Carmine Ventre
Dott. Carmine Ventre
CARMINE
DOMENICO
MONTANO
Sezione
N. 42830
ORDINE
PROFESSIONALE

Dichiaro di aver preso chiara ed esatta visione di quanto sopra riportato (restituire in formato cartaceo o via email a: centroanalisibiochimiche@gmail.com)

Il cliente _____

